



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
"LEGGE QUADRO IM MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
E ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE VETERINARIE PUBBLICHE E PRIVATE E
DELLE ATTIVITA' CONNESSE"**

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Comm. n. IV

IN DATA: 23-04-2018

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

Il presente progetto di legge è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente competente il giorno 10 Aprile 2018 ed è stato approvato con voti favorevoli 8 e contrari 5.

Questa legge scaturisce dalla necessità di regolamentare lo svolgimento delle attività di medicina veterinaria praticate nella Repubblica di San Marino, comprendendo l'eventuale conservazione e utilizzo di sangue, cellule e tessuti animali, e definire i requisiti autorizzativi delle strutture in cui esse vengono svolte.

La legge mira a tutelare il benessere e la salute dell'essere umano e degli animali attraverso la verifica della sicurezza delle strutture veterinarie e della qualità delle attività. Per garantire ciò, viene istituito un organismo di controllo, identificato nell'Authority, con il compito di autorizzare, accreditare e verificare la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, avvalendosi delle competenze tecniche specifiche necessarie.

L'autorizzazione delle strutture veterinarie si articola essenzialmente in due fasi: una prima fase di autorizzazione alla realizzazione che, dopo il parere tecnico dell'Authority, deve essere avallata dal Congresso di Stato; e una seconda fase di autorizzazione al funzionamento, che compete esclusivamente all'Authority. Il mancato adempimento alla Legge in oggetto conduce a sanzioni, che vanno da pene amministrative alla sospensione dell'attività.

La legge in questione verrà corredata da Decreti Delegati che andranno a regolamentare e daranno attuazione a diversi punti della legge quadro. Inizialmente sono previsti due Decreti:

- Il primo prescrive i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi delle strutture che intendono svolgere attività di medicina veterinaria, perciò sancisce la fase di autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture veterinarie pubbliche o private.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

- Il secondo tratta il tema della medicina trasfusionale veterinaria definendo i principi, le modalità, le responsabilità di donazione, conservazione e rilascio di sangue animale.

Il dibattito, avvenuto in sede di Commissione, è sicuramente risultato costruttivo e ha portato al delinearsi di una forma condivisa e all'accoglimento di diverse osservazioni apportate da ogni forza politica. Si è rimarcata come prioritaria la necessità di salvaguardare l'animale, prevenendo eventuali abusi nell'utilizzo e nell'acquisizione di sangue e tessuti.

Passando ora all'analisi dell'articolato, l'articolo 1 sancisce e regola l'esercizio dell'attività veterinarie al fine di tutelare il benessere e la salute degli esseri umani e degli animali, garantisce inoltre la sicurezza delle strutture e della qualità delle attività compreso l'uso del sangue e la conservazione di sangue e tessuti.

È oltremodo necessario ribadire come tale articolo si veda coerente all'attuale normativa in merito al divieto della sperimentazione animale. Perciò, qualsiasi manipolazione di sangue e tessuti animali, va vista nell'ottica di salvaguardia e rispetto del benessere dell'animale stesso e ne previene, allo stesso modo, gli abusi rimanendo applicativa la legge di riferimento.

L'articolo 2 definisce l'Authority l'organismo atto al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture veterinarie, oltre che alla verifica della qualità dei servizi, avvalendosi di un apposito organismo tecnico. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza sociale è la struttura designata alla vigilanza degli animali domestici, selvaggi e sinantropi e sull'assistenza zoiotrica.

L'articolo 3 contiene la cornice delle deleghe dei decreti già elencati precedentemente e che dovranno prevedere i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private e le linee guida concernenti la medicina trasfusionale in campo veterinario. Successivamente al dibattito avvenuto in commissione, viene redatto come l'emanazione delle norme di attuazione, coi rispettivi decreti delegati, dovrà avvenire entro la data del 30 Giugno 2018.

L'articolo 4 definisce, in primis, le strutture veterinarie assoggettate al rispetto delle norme generali e specifiche in riferimento alla qualità dell'igiene e al rispetto del benessere dell'animale. Nel comma 2 vengono circoscritte le diverse strutture: studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria, ospedale veterinario, laboratorio veterinario e banca del sangue.

Al comma 3 vengono fornite le indicazioni ai soggetti che vogliono richiedere autorizzazione per realizzare, ampliare, trasformare o trasferire strutture veterinarie.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Tale richiesta deve essere trasmessa all'Authority con allegate le informazioni dettagliate sulle attività che si intendono effettuare, sui requisiti strutturali ed impiantistici delle strutture edilizie e dei locali in cui si intende esercitare l'attività, sull'organico professionale con relativi titoli di studio degli operatori, sulla conformità edilizia ed autorizzazioni di legge delle unità edilizie e degli impianti ed apparecchiature destinati all'attività. È necessario, infine, allegare l'avvio alla produzione rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione ISS.

La documentazione suddetta e il parere dell'Authority deve essere inviata al Congresso di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

L'articolo 5 sancisce come, una volta terminati i lavori di allestimento della struttura, i soggetti interessati debbano richiedere all'Authority l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Questa, inoltre, provvederà all'effettiva verifica del rispetto dei requisiti ed entro quindici giorni rilascerà l'autorizzazione definitiva all'esercizio.

L'articolo 6 descrive il contenuto dell'autorizzazione e l'articolo 7 le modalità di opposizione per l'eventuale diniego dell'autorizzazione, l'articolo 8 le condizioni di trasmissibilità e decadenza dell'autorizzazione. L'autorizzazione è infatti trasmissibile solo nel caso di trasferimento ad un soggetto diverso da quello autorizzato, il quale però deve essere in possesso di tutti i requisiti di legge.

L'articolo 9 descrive le modalità di verifica periodica dei requisiti di legge. Le verifiche periodiche avranno una cadenza triennale previa autodichiarazione dei titolari della permanenza del possesso dei requisiti stessi. Le strutture veterinarie sono tenute a notificare all'Authority qualsiasi variazione delle attività, delle strutture o della organizzazione. L'Authority si riserverà di rilasciare o meno il nulla osta a tali modifiche.

Ogni controllo deve essere oggetto di relazione motivata e protocollata i cui esiti devono essere comunicati alla struttura interessata.

L'articolo 10 declina le motivazioni e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione. Nel caso di violazioni delle condizioni della presente legge, l'Authority provvederà ad avvertire il soggetto autorizzato che dovrà preoccuparsi di porre in essere le eventuali regolarizzazioni entro un congruo termine. Qualora, trascorso il termine temporale, non si sia provveduto a tali regolarizzazioni, l'Authority ordinerà la chiusura della struttura.

L'articolo 11 fa riferimento agli oneri e l'articolo 12 definisce le sanzioni.

L'articolo 13 disciplina le modalità di applicazione della legge, con particolare riferimento ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti. Inoltre, un eventuale



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

ampliamento della struttura (di almeno il 10%) dovrà essere esaminato nei suoi aspetti tecnici strutturali dalla Commissione Politiche Territoriali come riportato nel Decreto Delegato allegato alla presente legge.

L'articolo 14 infine definisce i tempi di entrata in vigore della legge.

La maggioranza si ritiene soddisfatta dell'andamento dei lavori e per i contributi apportati che hanno permesso di giungere ad un provvedimento normativo riguardante una materia che risultava deficitaria nel nostro ordinamento.

**II RELATORE DI MAGGIORANZA
CONSIGLIERE VALENTINA BOLLINI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valentina Bollini', written over a horizontal line.